

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 91 DI DATA 04 Marzo 2025

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Mattuzzi Fratelli S.r.l. - stabilimento di Rovereto (TN), Zona Industriale, via dell'Artigiano, 6. Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) per variazione dei legali rappresentanti.

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

MPI

Il Dirigente Settore aut.cont.
ing. Gabriele Rampanelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) rilasciata, con determinazione del Dirigente del Settore Autorizzazioni e controlli n. 531 di data 29 giugno 2022, ai sensi dell'art. 6, comma 11, alla ditta Mattuzzi Fratelli S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN), Zona Industriale, via dell'Artigiano, 6 (di seguito Ditta), di cui legale rappresentante è il **sig. Mattuzzi Mariano**, relativa all'impianto ivi situato sulla p.ed. 1336 in C.C. Lizzana, che comprende i seguenti provvedimenti:

- a) iscrizione n. 18/TN al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- b) autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero (operazioni R13 e R12) di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva (operazione di recupero R13) di rifiuti pericolosi, ai sensi dell'art. 84 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (in seguito T.U.L.P.) e per gli effetti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- c) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo bianco, previa disoleazione, delle acque reflue di dilavamento provenienti dalla parte di piazzale adibito a piattaforma per le operazioni di scarico e prima cernita del rifiuto non pericoloso riutilizzabile, dall'area adibita all'erogazione carburante e dalla pesa automezzi, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del T.U.L.P.;
- d) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 102-ter del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, secondo la domanda presentata dalla Ditta in data 29 ottobre 2007 (ns. prot. n. 4838/07), così come aggiornata in data 6 aprile 2021 (ns. prot. n. 232779);
- e) comunicazione ai fini di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico, resa dalla Ditta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT *“comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3”*;

vista la nota pervenuta in data 4 febbraio 2025 (ns. prot. n. 97750), con la quale la Ditta ha comunicato quanto di seguito riportato:

“(...) Con la presente si comunica che in data 13/01/2025 è stato effettuato presso lo Studio Notariale Notai Associati Bonfiglio Azzia sito in Via Carducci, 13 — Rovereto (TN) un atto di cessione delle quote della società scrivente con conseguente nomina dei nuovi legali rappresentanti:

- Ider Leonardo (delega alla tutela degli interessi fiscali della società e quindi all'espletamento di tutti gli adempimenti fiscali di competenza della società; e delega relativa alla responsabilità sulla sicurezza nel posto di lavoro di cui alla d.lgs. 81/08 e s.m.i.);*
- Ider Francesco (delega ambientale, cioè la responsabilità circa tutti gli aspetti legati al rispetto della complessa normativa ambientale nell'ambito della particolare attività svolta dalla società)*

Si chiede di considerare i nominativi in relazione alla ns. autorizzazione n. 531 dd. 29/06/2022. Restano invariati tutti gli altri dati anagrafici e di contatto (...);

vista la visura della Ditta, dalla quale risulta in particolare che gli amministratori dell'impresa sono i signori:

- a) Ider Leonardo a cui sono delegati i seguenti poteri:
 - “l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, con esclusione degli atti che potrebbero comportare una rilevante modificazione dei diritti dei soci, competenze che rimangono in capo all'assemblea dei soci come previsto dall'art. 2479 CC;*
 - la delega alla tutela degli interessi fiscali della società e quindi all'espletamento di tutti gli adempimenti fiscali di competenza della società; - la delega relativa alla responsabilità sulla sicurezza nel posto di lavoro di cui alla dlgs. 81/08 e succ. Modifiche ed integrazioni”;*

b) Ider Francesco a cui sono delegati i seguenti poteri:

- *“l’ordinaria e straordinaria amministrazione della società, con esclusione degli atti che potrebbero comportare una rilevante modificazione dei diritti dei soci, competenze che rimangono in capo all’assemblea dei soci come previsto dall’art. 2479 CC;*
- *la delega ambientale, cioè la responsabilità circa tutti gli aspetti legati al rispetto della complessa normativa ambientale nell’ambito della particolare attività svolta dalla società”;*

vista la richiesta di integrazione formulata dal Settore Autorizzazioni e controlli in data 18 febbraio 2025 (ns. prot. n. 139718), nella quale vengono chiesti i seguenti elementi integrativi:

- 1) *“(…) dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante, dalla quale deve risultare che nulla è variato rispetto a quanto attualmente autorizzato con Determinazione del Dirigente del Settore autorizzazioni e controlli n. 531 di data 29 giugno 2022;*
- 2) *relativamente all’iscrizione n. 18/TN e all’autorizzazione rilasciata all’esercizio delle attività di recupero (operazioni R13 e R12) di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva (operazione di recupero R13) di rifiuti pericolosi, la documentazione prevista e reperibile al seguente link (...) Mod. 2 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti soggettivi e relativi allegati.*
- 3) *relativamente all’autorizzazione rilasciata all’esercizio delle attività di recupero (operazioni R13 e R12) di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva (operazione di recupero R13) di rifiuti pericolosi: nota attestante la presa d’atto da parte della Cassa Rurale di Lizzana Banca di Credito Cooperativo, con sede Filiale a Rovereto (TN), fraz. Lizzana, della variazione degli amministratori della Società, in riferimento alla fideiussione bancaria di data 2 ottobre 2014 (ns. prot. n. 523795 di data 2 ottobre 2014), dell’ammontare complessivo di € 27.062,36 (di cui € 1.239,52 per la gestione di rifiuti pericolosi e € 25.822,84 per la gestione di rifiuti non pericolosi);*
- 4) *l’aggiornamento della comunicazione ai fini di quanto stabilito dall’articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico, resa con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall’articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227.”;*

vista la documentazione pervenuta a riscontro di quanto sopra chiesto, pervenuta:

- a) in data 20 febbraio 2025 (ns. prot. n. 147016), con la quale la Banca per il Trentino - Alto Adige Bank für Trentino – Südtirol, relativamente alla fideiussione bancaria di data 2 ottobre 2014 (ns. prot. n. 523795 di data 2 ottobre 2014), dell’ammontare complessivo di € 27.062,36 (di cui € 1.239,52 per la gestione di rifiuti pericolosi e € 25.822,84 per la gestione di rifiuti non pericolosi), prende atto di quanto di seguito riportato:
 - *“(…) con riferimento alla fideiussione bancaria di complessivi Euro 27.062,36 rilasciata in data 2 ottobre 2014 dalla ex Cassa Rurale di Lizzana Bcc, fusa nella Cassa di Trento Bcc, ora Banca per il Trentino - Alto Adige Bank für Trentino - Südtirol - Credito Cooperativo Italiano Società Cooperativa, il sottoscritto Istituto prende atto della variazione degli amministratori della Società Mattuzzi Fratelli S.r.l. - P.Iva 01823530223”;*
- b) in data 21 febbraio 2025 (ns. prot. n. 152105):
 - *dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante, dalla quale risulta che “(...) nulla è variato rispetto a quanto attualmente autorizzato con Determinazione del Dirigente del Settore autorizzazioni e controlli n. 531 di data 29 giugno 2022”;*
 - *dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall’articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, dalla quale risulta “che le attività svolte presso lo stabilimento di Via dell’Artigiano, 6 — 38068 Rovereto (TN), risultano conformi al Piano di classificazione acustica del Comune di Rovereto vigente dal 30/01/2007, aggiornato e approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 34 di data 05/11/2013 e che, nello specifico, le emissioni acustiche pro-dotte rientrano nei limiti ivi previsti per la classe VI (“aree esclusivamente industriali”), anche a fronte di quanto richiesto e autorizzato con delibera del Dirigente del Settore Autorizzazioni e controlli n. 531 di data 29/06/2022”;*

- Mod. 2 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti soggettivi a firma del signor Ider Leonardo;
- c) in data in 27 febbraio 2025 (ns. prot. n. 171243) e in data 28 febbraio 2025 (ns. prot. n. 0172929):
 - Mod. 2 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti soggettivi a firma del signor Ider Francesco;

preso atto dalla documentazione pervenuta in data pervenuta in data 21 febbraio 2025 (ns. prot. n. 152105), che l'aggiornamento dell'AUT richiesto riguarda **esclusivamente la variazione dei legali rappresentanti della Ditta** in questione autorizzata con propria determinazione n. 531 di data 29 giugno 2022, e che **non comporta alcuna modifica all'attività autorizzata in essere**;

visto l'articolo 86 del T.U.L.P., il quale stabilisce:

- al comma 2, lettera a): Il provvedimento di autorizzazione, oltre a quanto altro stabilito dalle disposizioni di cui al comma precedente, deve indicare: la denominazione dell'ente o la ragione sociale dell'impresa, nonché la sede legale;
- al comma 4, lettera a): a comunicare all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare, del legale rappresentante, del presidente, degli amministratori dell'impresa, società o ente e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nella proprietà o nella gestione degli impianti o nell'esercizio delle attività autorizzate;

ritenuto pertanto opportuno aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale rilasciata con la propria determinazione n. 531 di data 29 giugno 2022 alla ditta Mattuzzi Fratelli S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN), Zona Industriale, via dell'Artigiano, 6, relativa all'impianto ivi situato sulla p.ed. 1336 in C.C. Lizzana, dando atto:

- a) che i rappresentanti legali della società Mattuzzi Fratelli S.r.l. sono:
 - il signor Ider Leonardo;
 - il signor Ider Francesco (con delega ambientale);
- b) della comunicazione, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico, resa dal signor Ider Leonardo con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227;

stabilito di poter di confermare ogni prescrizione, raccomandazione e scadenza contenute nella propria determinazione n. 531 di data 29 giugno 2022, con particolare riferimento a quanto disposto negli Allegati 1, 2, 3 e 4, che ne formano parte integrante e sostanziale;

ritenuto doveroso rammentare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 5 ("Raccomandazioni") alla propria determinazione n. 167 di data 15 aprile 2024;

visto il Decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg *"Regolamento di esecuzione dell'articolo 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di autorizzazione unica territoriale, e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg, che dà esecuzione alla medesima legge e modifica disposizioni regolamentari connesse"*;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante *“Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9”*, ed il relativo regolamento di esecuzione aggiornato con d.P.P. del 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.;

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*;

visto l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato *“Autorizzazione unica territoriale”*, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale *“struttura competente”* per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di aggiornare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., l'Autorizzazione Unica Territoriale rilasciata con la propria determinazione n. 531 di data 29 giugno 2022 alla ditta Mattuzzi Fratelli S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN), Zona Industriale, via dell'Artigiano, 6, relativa all'impianto ivi situato sulla p.ed. 1336 in C.C. Lizzana, dando atto:
 - a) che i rappresentanti legali della società Mattuzzi Fratelli S.r.l. sono:
 - il signor Ider Leonardo;
 - il signor Ider Francesco (con delega ambientale);
 - b) della comunicazione, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico, resa dal signor Ider Leonardo con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227;
- 2) di confermare ogni prescrizione, raccomandazione e scadenza contenute nella propria determinazione n. 531 di data 29 giugno 2022, con particolare riferimento a quanto disposto negli Allegati 1, 2, 3 e 4, che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 3) di raccomandare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 5 (*“Raccomandazioni”*) alla propria determinazione n. 531 di data 29 giugno 2022;

- 4) di ricordare che l'Autorizzazione Unica Territoriale rilasciata con la propria determinazione n. n. 531 di data 29 giugno 2022, così come aggiornata d'ufficio con il presente atto, è **valida fino al 29 giugno 2037**; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
- 6) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una comunicazione corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica nonché la necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 4 dello stesso art. 10; resta ferma la facoltà da parte dell'interessato di presentare direttamente una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, per il rilascio di una nuova AUT;
- 7) di avvertire che in caso di subingresso nell'esercizio dell'attività che dà origine allo scarico, il titolare subentrante entro sessanta giorni deve comunicare l'avvenuto cambio di titolarità al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, il quale provvederà ad aggiornare l'AUT entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
- 8) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 9) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 10) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti da caditoie stradali, da tetti, piazzali e cortili e da ogni altra superficie esterna dello stabilimento in oggetto, non riconducibili alle attività di cui al comma 2 dell'articolo 18 bis del T.U.L.P., non compresi nell'AUT e adottati dal Comune territorialmente competente, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 4, delle Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque;
- 11) di riconoscere che questa determinazione è stata adottata entro il termine di 60 giorni indicato all'art. 10, comma 1, secondo periodo, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;
- 12) di dare atto che la presente autorizzazione è coperta dalla fideiussione bancaria di data 2 ottobre 2014 (ns. prot. n. 523795 di data 2 ottobre 2014) emessa dalla Cassa Rurale di Lizzana Banca di Credito Cooperativo, con sede a Rovereto (TN), fraz. Lizzana, piazza F. Guella, 1/G, e relativa appendice di data 19 febbraio 2025 (ns. prot. n. 147016 di data 20 febbraio 2025), a favore della Provincia Autonoma di Trento e per conto della Ditta fino alla concorrenza di € 27.062,36 (di cui € 1.239,52 per la gestione di rifiuti pericolosi e € 25.822,84 per la gestione di rifiuti non pericolosi);

- 13) di rammentare che l'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto da detto comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- 14) di dare atto di avere accertato l'assenza di conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento;
- 15) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Mattuzzi Fratelli S.r.l., al comune territorialmente competente, alla Novareti S.p.a., all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ed al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché, per conoscenza, al Servizio Antincendi e protezione civile;
- 16) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 17) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.